



Comune di BRINDISI

Repertorio n° _____

**CONVENZIONE PER LA COMPENSAZIONE E IL RIEQUILIBRIO AMBIENTALE A
FRONTE DELLA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN NUOVO IMPIANTO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ALTERNATIVA E/O ACCUMULO NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO DELLA CITTÀ DI BRINDISI – PROPONENTE: APOLLO BRINDISI
GENTILE SRL**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno ... del mese di [] presso la casa di Palazzo di Città Piazza Matteotti 1, avanti a me dott. Francesco Rosario Arena, Segretario Generale della Città di Brindisi autorizzato a ricevere contratti ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, nei quali è parte l'Amministrazione Comunale, sono comparsi:

- L'ing. Rosabianca Morleo, nata a _____ il _____, C.F. _____, la quale dichiara di intervenire in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Pubblico Locale che legalmente rappresenta ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000, (d'ora in avanti anche il "**Comune**");

-  _____ nato a _____ il _____ CF _____ in qualità di _____ della Società Apollo Brindisi Gentile Srl, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della predetta società (d'ora in avanti anche la "**Società**").

I comparenti come sopra costituiti della cui identità personale io, ufficiale rogante, sono certo e faccio fede, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso rinunciano all'assistenza dei testimoni e, precisato che nel presente atto, in caso di riferimento congiunto al Comune e alla Società, questi ultimi vengono indicati come le "**Parti**";

premessi che:

- a) la legislazione nazionale in materia energetica e, in particolare, la legge n. 10/1991, recante le norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale, prevede strumenti, procedure e interventi per incentivare lo sviluppo e l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, annoverando fra di esse le fonti solari;
- b) il d.lgs. n. 387/2003, in attuazione della direttiva 2001/77/CE in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, conferma e integra la disciplina di cui sopra prevedendo, all'art. 12, comma 1, che *"le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzati ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti"*. Il successivo comma 3 dispone che *"la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione [...], nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce ove occorre variante allo strumento urbanistico"*;
- c) circa il rapporto fra tutela paesaggistico-ambientale e utilizzazione di fonti energetiche, l'art. 1, comma 5 della legge n. 239/2004, in tema di riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia, prevede che *"le regioni, gli enti pubblici territoriali e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti hanno diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale"*;
- d) il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (di seguito **"Linee Guida"**), disciplina l'eventuale determinazione di *"misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche"*, stabilendo altresì che *"le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale"* nonché

“Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida”;

e) il sistema di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, di cui ai Decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016, è oggetto di una progressiva rimodulazione e adeguamento alle nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato;

f) la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (**“Legge di stabilità 2019”**), all’art. 1, comma 953, ha previsto che *“ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010, e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto. Gli importi già erogati e da erogare in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili”;*

g) Nel D.Lgs. 190/2024 le compensazioni territoriali emergono in vari articoli come parte delle misure volte a garantire l’equilibrio tra lo sviluppo degli impianti FER incorporandole nei principi di equità trasparenza e partecipazione. Inoltre si valorizza l’attuazione di accordi tra i promotori e i territori;

h) che Lo Stato italiano, anche al fine di favorire la costruzione del consenso sulla localizzazione e realizzazione delle opere, ha spesso ritenuto opportuno procedere compensando economicamente i disagi delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infrastrutture.

Al fine di incrementare l’efficacia di questo strumento le opere compensative, è necessario che le opere compensative abbiano un valore territoriale e siano rivolte, quindi, alla qualità del territorio.

In altre parole sarebbe preferibile che vengano realizzate compensazioni territoriali ed ecologiche legate all’infrastruttura e non compensazioni monetarie la cui destinazione non sia chiara e condivisa.

E su questo aspetto già qualcosa si è fatto con il **Decreto Sviluppo (d.l. 70/2011)**, che non solo ha fissato come tetto massimo per le opere compensative il 2% del valore complessivo dell'opera da realizzare (rispetto al precedente 5%), ma ha anche specificato che tali compensazioni devono essere connesse alla funzionalità dell'opera e comprendere le misure di mitigazione ambientale.

i) in data 5 settembre 2022, la Società Apollo Brindisi Gentile S.r.l. ha presentato presso la Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art.12, D. Lgs n. 387/2003 (l'"Autorizzazione Unica") per la realizzazione di un progetto agrovoltaiico di potenza nominale pari a 6.468,00 kWp e relative opere connesse nel Comune di Brindisi (BR) (di seguito, il **"Progetto"**).

Con provvedimento dirigenziale prot. n. 109 del 27 ottobre 2022, la Provincia di Brindisi ha disposto l'assoggettamento a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 e ss. del D. Lgs. 152/2006 (il **"Codice dell'Ambiente"**) del Progetto.

La Società Apollo Brindisi Gentile, con nota acquisita al prot. provinciale n. 18582 del 30 maggio 2023, ha depositato presso la Provincia istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis del Codice dell'Ambiente (**"PAUR"**).

Con verbale conclusivo di conferenza dei servizi del 24 maggio 2024 della Provincia di Brindisi (prot. n. 0018807 del 7 giugno 2024), è stata considerata "soddisfatta la condizione di compatibilità ambientale del progetto in parola a condizione che il proponente adegui il progetto a determinate prescrizioni".

Con Determinazione del Dirigente della Sezione Transizione Energetica prot. n. 00244 dell'8 ottobre 2025, la Regione Puglia ha rilasciato l'Autorizzazione Unica per il Progetto in seno al procedimento di PAUR "relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (impianto agrovoltaiico) sito nel comune di Brindisi (BR), di potenza nominale prevista pari a 5,6252 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali alle precedenti ricadenti nei comuni di Brindisi (BR)";

l) la Società ha per oggetto sociale e opera, direttamente ovvero a mezzo di partecipazione in altre società o enti, nel settore dell'energia elettrica per l'acquisto, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di impianti in Italia per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per la vendita dell'energia elettrica prodotta dai suddetti impianti, nonché per l'attività di generazione e scambio dei relativi titoli ambientali;

m) la presente Convenzione costituisce manifestazione di assenso da parte del Comune

all'iniziativa assunta dalla Società circa la realizzazione e l'esercizio dell'Impianto e definisce la compensazione ambientale prevista dalla legge n. 239/2004 di cui alla lettera d) delle premesse e di cui alle Linee Guida, lettera e) delle premesse, alla luce di quanto disposto dalla sopravvenuta previsione dell'art. 1, comma 953 delle Legge di Stabilità 2019, o in alternativa quelle stabilite dal DL 70/2011, in esecuzione della deliberazione G.C. n. 76 del 13/03/25.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parti essenziali e integranti della presente Convenzione rappresentando il presupposto contrattuale e avendo efficacia vincolante e precettiva al pari di quanto disposto dai seguenti articoli.

Art. 2 – Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto (i) le modalità di corresponsione e valorizzazione delle compensazioni ambientali e territoriali così come prescritte **dall'AU e stante il prossimo rilascio del PAUR** che espressamente stabiliscono l'obbligo della Società di realizzare interventi di compensazione in opere di pubblica utilità in favore del Comune di Brindisi, previo accordo con il Comune stesso ed in proporzione alle aree comunali di interesse (ii) la definizione dei rispettivi impegni assunti dalle Parti in relazione alla finalità di cui alla presente Convenzione, nonché (iii) la previsione e individuazione a favore del Comune di idonei strumenti di contribuzione e indennizzo per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e delle Linee Guida, o del DL 70/2011, che verranno utilizzati dal Comune per le suddette finalità di compensazione e riequilibrio ambientale, nell'interesse della collettività e nel rispetto della normativa vigente.

Tali compensazioni dovranno essere versate in un'unica soluzione dalla Società alla comunicazione di inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto e dovranno essere finalizzate prioritariamente alla realizzazione di un'opera di compensazione territoriale prevista dal documento di visione strategica e politica per lo sviluppo futuro della Città detto Masterplan, approvato con **Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 13/03/2025**.

Tale strumento potrà essere modificato ed implementato dall'Amministrazione Comunale in funzione di nuove esigenze territoriali intervenute e potranno essere individuate altresì anche interventi di tipo

immateriale.

Art. 3 – Quantificazione delle Compensazioni Ambientali e Territoriali

La quantificazione delle misure compensative è stata definita dagli uffici tecnici comunali competenti, in accordo con la giunta comunale e in maniera congiunta con il proponente, ed è stata stabilita nella misura pari a euro 311.134,29.

Sulla base della summenzionata quantificazione, il settore LLPP approverà il progetto di fattibilità tecnico economica con apposita delibera avente il seguente oggetto: “Intervento per la riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture per la viabilità” di importo pari a euro 311.134,29 finanziato in un’unica soluzione dalla Società Proponente.

Art. 4 – Impegni del Comune

Il Comune si impegna ad esercitare le proprie funzioni in ambito energetico, ambientale e di tutela del territorio nel rispetto dei termini procedurali che le regolano e, in via generale, dei termini previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., in modo da non esporre la Società al pregiudizio derivante dal ritardo nell’esercizio dell’attività amministrativa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità e di leale collaborazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i.

Il Comune si impegna a non assumere alcun atto o provvedimento, né a compiere alcuna attività che possa ostacolare l’esecuzione dei lavori volti alla costruzione, esercizio e manutenzione dell’Impianto delle opere connesse e delle relative infrastrutture in conformità alle autorizzazioni rilasciate e nel rispetto della legislazione vigente in materia e, comunque, a non porre in essere fatti o atti che possano ostacolare o limitare l’esercizio, il normale uso e la capacità di generazione dell’Impianto, fermi restando i poteri e la competenza sulla sicurezza del territorio di spettanza e il caso di utilizzo dell’impianto in contrasto con la normativa di legge.

Art. 5 – Impegni della Società

La Società con la presente Convenzione si impegna a rispettare le prescrizioni dell’AU e del PAUR, e in ottemperanza alle disposizioni negli stessi contenute, a porre particolare attenzione all’impatto sull’ambiente che la costruzione dell’Impianto potrebbe causare.

La Società provvederà a proprie cure e spese, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi a fine vita dell'Impianto in ottemperanza a quanto stabilito dall'AU e dal PAUR.

La Società si impegna, nella misura e nei termini disposti dal successivo art. 8, a riconoscere in favore del Comune **un indennizzo a titolo di misura di compensazione e riequilibrio ambientale** in applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004 e delle Linee Guida, alla luce di quanto disposto dalla sopravvenuta previsione dell'art. 1, comma 953 delle Legge di Stabilità 2019 o ai sensi del DL 70/2011 e del D.Lgs 190/2024, in relazione alla realizzazione, esercizio e manutenzione dell'Impianto, e secondo quanto previsto nell'AU e nel PAUR o altro meglio quantificato al successivo articolo 7 e art. 3.

Art. 6 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata necessaria per la corresponsione del valore della compensazione e comunque entro e non oltre il collaudo dell'opera pubblica realizzabile con le somme destinate a titolo di indennizzo.

Per l'effetto, la presente Convenzione produrrà i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione.

Art. 7 – Corrispettivi e opere compensative

Le Parti concordano che la Società, a fronte degli impegni assunti dal Comune in virtù della presente Convenzione, in coerenza con le finalità della stessa, e in proporzione rispetto all'area del Comune coinvolta dall'Impianto, corrisponderà a quest'ultimo, ai sensi e nel rispetto delle Linee Guida, del DL 70/2011 e del D.Lgs 190/2024, un indennizzo per sostenere il costo delle opere compensative, che saranno realizzate autonomamente dal Comune.

Le Parti concordano che la Società, a fronte degli impegni assunti con il Comune e a titolo di riequilibrio e compensazione dell'impatto ambientale causato dall'Impianto e dalle relative opere accessorie sull'ambiente locale, corrisponderà a quest'ultimo l'importo definito in **euro 311.134,29 (trecentoundicimilacentotrentaquattro/29)** attualizzato ed in un'unica soluzione.

L'Indennizzo per Opere Compensative sarà versato come di seguito:

- 100% dell'importo alla comunicazione di inizio lavori da parte della società.

Il Comune si impegna alla diretta realizzazione delle opere di compensazione previa acquisizione dell'Indennizzo per Opere Compensative e iscrizione delle stesse in apposito capitolo di bilancio comunale. Le somme versate a titolo di Indennizzo per Opere Compensative dalla Società non

potranno avere alcuna altra destinazione se non quella di cui agli impegni della presente Convenzione e con il loro versamento la Società sarà liberata da ogni ulteriore formalità connessa e conseguente. Il Comune si impegna altresì ad informare la Società sull'impiego delle predette somme per le finalità cui sono destinate, sull'avvio dei lavori delle opere di compensazione finanziate con tali somme e, in ultimo, sull'ultimazione delle opere.

Art. 8 – Rinuncia del Comune

A fronte dell'assunzione degli impegni di cui alla presente Convenzione e in seguito al versamento dell'indennizzo previsto ai punti 3 e 7 che precedono, il Comune rinuncia irrevocabilmente e incondizionatamente a ogni pretesa, richiesta, ragione o azione nei confronti della Società, direttamente e/o indirettamente connessa alle misure di compensazione e di riequilibrio ambientale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, della legge n. 239/2004, maggiori, ulteriori o diverse rispetto a quelle stabilite con la presente Convenzione in relazione, dipendenza o connessione con l'Impianto.

Art. 9 – Modalità di pagamento

L' indennizzo per Opere di Compensazione di cui all'art. 7 della presente Convenzione sarà versato dalla Società in favore del Comune come disposto all'art. 7 e di seguito ripreso:

- 100% dell'importo alla comunicazione di inizio lavori da parte della società.

Tutti i pagamenti previsti dalla presente Convenzione ai sensi del precedente art. 7 da effettuare a cura della Società in favore del Comune saranno operati mediante bonifico bancario con accredito del conto corrente intestato al Comune presso la Banca Monte dei Paschi di Siena sede di Piazza Cairolì, 17 Brindisi, IBAN IT 68 T 01030 15900 00000 1975066, da acquisire ed imputare al capitolo di entrata _____ del Bilancio di Previsione _____.

Art. 10 – Ulteriori impegni della Società

Durante tutto il periodo di esercizio e funzionamento dell'Impianto, la Società si impegna a svolgere in accordo con i buoni canoni di manutenzione e con la buona prassi ingegneristica tutte le opere di

manutenzione e di gestione delle apparecchiature e delle infrastrutture connesse all'Impianto stesso.

Art. 11 – Risoluzione anticipata e recesso

Le Parti convengono che il Comune che abbia ottemperato a tutte le disposizioni di cui alla presente Convenzione, avrà facoltà di risolvere anticipatamente la stessa per gli effetti e nei termini di cui all'art. 1456 cod. civ., qualora le aree interessate dalla realizzazione dell'Impianto venissero utilizzate dalla Società per una destinazione diversa da quella convenuta ai sensi della presente Convenzione e oggetto dell'AU e del PAUR.

La Società, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., ha facoltà di risolvere la presente Convenzione in caso di mancata osservanza, da parte del Comune, delle disposizioni normative applicabili in materia di misure di compensazione e riequilibrio ambientale, nonché qualora risultino impediti, in via definitiva o anche solo temporanea, per fatti od omissioni riconducibili al Comune, la realizzazione, anche parziale, l'esercizio e/o la manutenzione dell'Impianto fuori dai casi previsti dal precedente punto 4). La Società dichiarerà la propria decisione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa mediante comunicazione inviata al Comune con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata presso l'indirizzo indicato al successivo articolo 18, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di efficacia della risoluzione.

Art. 12 – Ulteriori obbligazioni del Comune

Il Comune sarà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa al funzionamento, all'esercizio, alla gestione e alla manutenzione dell'Impianto, salvo che lo stesso non concorra anche in via omissiva, in fatto o in diritto al verificarsi di eventi dannosi, dolosi o colposi, connessi a quanto sopra.

Ai fini della presente Convenzione, il Comune dichiara di essere a conoscenza dell'ubicazione delle opere, delle strutture e dei componenti costituenti l'Impianto secondo il progetto presentato dalla Società e che verrà autorizzato dalle competenti Autorità Amministrative.

Il Comune inoltre:

- si impegna a destinare le somme di cui al predetto articolo 3 per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale, in conformità alle norme vigenti in materia.
- si impegna a non compiere alcuna attività che possa ostacolare l'esecuzione dei lavori, delle opere connesse e delle relative infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'Impianto, in conformità alle autorizzazioni rilasciate e nel rispetto della legislazione

vigente in materia, nonché a non porre in essere fatti o atti che possano risultare pericolosi per gli impianti stessi e per le persone, ovvero che ne ostacolino o limitino il normale uso e manutenzione, la capacità di generazione di energia elettrica o l'esercizio dei diritti derivanti in capo alla Società ai sensi della presente Convenzione;

- in relazione alla previsione di cui al precedente punto, si impegna in particolare a non porre in essere fatti, atti o provvedimenti che permettano, favoriscano ovvero attribuiscano a terzi, previa verifica da effettuarsi ai sensi della legislazione vigente della loro capacità di contrarre con le amministrazioni pubbliche, aspettative o titoli per la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati (permessi a costruire, SCIA ecc.), la realizzazione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ovvero di impianti che per loro natura, caratteristiche, consistenza e localizzazione limitassero la sicurezza per le persone e gli impianti stessi, nonché l'esercizio e/o la manutenzione dell'Impianto comportando rischi strutturali e/o una riduzione della capacità produttiva.

Il Comune, previo gradimento espresso (dal Segretario Generale, per il tramite dell'ufficio Contratti) collegato all'affidabilità economico-finanziaria e al possesso dei requisiti previsti per contrattare con la P.A. del terzo subentrante, acconsente a che la Società possa trasferire in capo a terzi la presente Convenzione, sempre fermo restando che tale trasferimento (i) non pregiudicherà in nessun caso il diritto del Comune a percepire le indennità compensazioni al medesimo dovute in forza della presente Convenzione e che (ii) nei confronti del Comune il terzo subentrante succederà in tutti i rapporti giuridici facenti capo a Apollo Brindisi Gentile S.r.l. Nel caso di subentro la Società dovrà tempestivamente informare il Comune di Brindisi di tale evenienza e il Comune dovrà esprimere preventivamente, come disciplinato sopra, il suo gradimento nel rispetto della permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla normativa vigente e da quanto previsto dall'art. 14 della presente convenzione.

Art. 13 – Modifiche alla Convenzione

Eventuali modificazioni alla presente Convenzione dovranno essere concordate tra le Parti e dovranno risultare per iscritto.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, dovessero intervenire modificazioni rilevanti della normativa regionale, nazionale e/o comunitaria o atti amministrativi riguardanti l'oggetto della Convenzione medesima e conseguentemente incidenti sulle attività della Società, sul contenuto della Convenzione stessa e sugli interessi delle Parti, queste ultime si

impegnano a concordare e modificare, se necessario, i reciproci impegni assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.

Le eventuali modifiche della presente convenzione potranno essere approvate con atto di Giunta Comunale.

Art. 14 – Conformità della Convenzione al d.lgs. n. 231/2001

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, di quanto disposto dal d.lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, la Società dichiara, e il Comune prende atto, di aver adottato ed efficacemente attuato un apposito Codice Etico recante procedure aziendali e disposizioni idonee a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/2001.

Le Parti si obbligano pertanto reciprocamente a rispettare la suddetta normativa e le procedure del citato Codice Etico che il Comune dichiara di conoscere e accettare per l'intera durata della presente Convenzione e concordano che l'omissione o l'inosservanza, anche parziale, di tali procedure, come peraltro la commissione di atti e fatti incompatibili con le disposizioni del d.lgs. n. 231/2001 derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione o comunque connessi e relativi alla medesima, costituisce grave inadempimento, con conseguente diritto, per ciascuna delle Parti, di risolvere la presente Convenzione. In tale ipotesi, l'esercizio del suddetto diritto di risoluzione avverrà a danno della parte inadempiente, in ogni caso con addebito di tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti e sempre ferma restando a carico di tale parte inadempiente la responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che dovesse verificarsi in conseguenza dell'omissione e dell'inosservanza delle procedure e dei comportamenti, ovvero della commissione degli atti e dei fatti di cui sopra, ferma restando l'obbligazione di manlevare la parte non inadempiente per qualsivoglia azione di terzi derivante da tale omissione e inosservanza di procedure e comportamenti o commissione di atti e fatti.

Art. 15 – Norme applicabili

Per quanto non regolato dalla presente Convenzione, si intendono richiamate le vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili e compatibili con la natura del rapporto instaurato fra le Parti.

Art. 16 – Spese e oneri

Tutte le spese e gli oneri conseguenti al perfezionamento della presente Convenzione per tasse, imposte e diritti di segreteria sono a totale ed esclusivo carico della Società.

Per la quantificazione dei diritti di segreteria le Parti convengono in € ... il valore del contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti gli importi previsti dalla presente Convenzione sono soggetti a I.V.A. qualora previsto dalla normativa applicabile.

Art. 17 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni pertinenti e relative alla presente Convenzione e alla sua esecuzione si intenderanno validamente effettuate tra le Parti se trasmesse per iscritto a mezzo raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata (PEC).

Ciascuna comunicazione di cui sopra si considererà effettuata alla prima tra le seguenti date:

- i) per le comunicazioni PEC, la data indicata sulla notifica dell'avvenuta trasmissione della PEC;
- ii) per le comunicazioni tramite raccomandata a.r., la data indicata nella ricevuta di ritorno.

Le comunicazioni inviate alla Società dovranno essere:

- i) inviate via PEC all'indirizzo: apollobrindisigentile@legalmail.it
- ii) oppure spedite per raccomandata a.r. a: Apollo Brindisi Gentile S.r.l., Viale della Stazione 8, 39100 Bolzano (BZ)

Le comunicazioni inviate al Comune dovranno essere:

- inviate via PEC all'indirizzo: ufficiourbanistica@pec.comune.brindisi.it

Art. 18 – Foro competente

Ogni eventuale controversia relativa alla presente Convenzione in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione e in generale alle obbligazioni in esso previste, una volta esperiti senza esito tutti i tentativi di soluzione amichevole che le Parti si impegnano comunque a ricercare in via prioritaria, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Brindisi

Art. 19 – Clausola Finale

Le Parti dichiarano, convengono e riconoscono di aver liberamente negoziato e concordato tutti gli articoli e le disposizioni della presente Convenzione e concordano pertanto sull'inapplicabilità alla stessa degli artt. 1341, 1342 e 1370 del cod. civ.

Art. 20 – Protezione dei Dati Personali e riservatezza

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, si ritiene acquisito - ai sensi e per gli effetti nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa nazionale, come di volta in volta attuati, integrati e modificati – ogni necessario consenso al trattamento dei dati personali che saranno utilizzati dalle Parti esclusivamente per l'adempimento degli obblighi qui assunti e/o di legge. Tutte le informazioni che il Comune ottenga sulla Società in virtù della presente Convenzione devono essere considerate, per tutta la durata della stessa, riservate e confidenziali, salvo che dette informazioni non abbiano carattere di per sé pubblico o vi sia l'espresso consenso della Società alla loro diffusione o qualora la loro diffusione sia imposta da un obbligo di legge o di pubbliche autorità. In applicazione della sopracitata normativa, si allega alla presente Convenzione l'apposita informativa

Io Segretario Comunale ho ricevuto la presente Convenzione dandone lettura ai rappresentanti delle Parti interessate come sopra costituite, i quali, trovatala conforme nel testo alla loro volontà, insieme a me la sottoscrivono.

La presente Convenzione scritta al computer da persona di mia fiducia è costituita da numero
() fogli di carta legale.

LA DIRIGENTE

LA SOCIETA'

IL SEGRETARIO GENERALE

- - - - -

